TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 16

Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi secondo e ottavo; regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9

Numerazione delle leggi e degli altri atti normativi statali

1. Le leggi ordinarie, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), ripubblicati in ciascuna annata della Raccolta ufficiale, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, sia nella raccolta in volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione. 2. Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono ripubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale. 3. I dispositivi delle sentenze di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), vengono ripubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-16-legge-11-dicembre-1984-n-839-art-1-commi-secondo-e-ottavo-regio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it